

1.

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI

Determinazione n. 250 del 15.06.2015

CIG n. Z4514FE219

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di servizi cimiteriali, meglio descritti nell'articolo seguente, da svolgersi nel cimitero comunale dal lunedì al sabato, mattino e pomeriggio, in assenza di necroforo comunale o di altro personale operaio comunale.
2. Nei giorni domenicali e festivi le cerimonie funebri sono consentite sole se preavvisate entro le ore 10.00 del giorno precedente purchè non coincidenti con manifestazioni, già autorizzate, che impegnino l'ambito della piazza rendendo di conseguenza insicuro o inopportuno lo svolgimento del corteo funebre.
3. Il valore dell'appalto - che prevede sia operazioni con oneri a carico del Comune sia operazioni a carico dell'utenza - che ricomprendono anche eventi occasionali - ai soli fini contrattuali viene presuntivamente quantificato in ragione di anno in € 12.523,50= oltre ad € 380,00= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale stimato - per i tre anni di durata dell'appalto - di **€ 37.570,50= oltre ad € 1.140,00=** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - questi ultimi comprensivi dei costi per apprestamento di opere o dispositivi collettivi/ individuali di sicurezza relativi all'eliminazione (o riduzione) dei rischi da interferenza - IVA esclusa, per un totale di € 38.710,50= oltre all'IVA del 22%, valutato in base alle previsioni di intervento nel periodo di riferimento dell'appalto stesso. Il predetto importo, determinato in via presuntiva, potrà subire variazioni a seguito della contabilizzazione in relazione alla quantità e alla tipologia delle prestazioni effettuate dall'impresa appaltatrice, alla quale verranno liquidati i servizi effettivamente svolti.

1

Art 2. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il servizio è appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia in ambito sanitario e di polizia mortuaria.
2. Le norme principali di riferimento sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265
 - D.P.R. 10.09.1990 n.285
 - Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n.10 del 31.07.1998
 - Legge 30.3.2001 n.130
 - D.P.R. 15.7.2003 n.254
 - Legge regionale 21.10.2011 n. 12 "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria"
 - Codice dei contratti D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
 - Regolamento del Codice dei contratti D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 e s.m.i.
3. E' inoltre necessario fare riferimento allo specifico Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2006.
4. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
5. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto da considerarsi "pubblico servizio" e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati anche in caso di sciopero del personale dipendente. In tali ipotesi il soggetto gestore si atterrà a quanto stabilito dalla normativa in materia per garantire i servizi essenziali.
6. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore avvalendosi di altro soggetto con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore; ciò

indipendentemente dalle sanzioni e penalità a questo applicabili e dall'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, come previsto all'art. 19 del presente Capitolato.

7. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore l'appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. L'appalto dei servizi cimiteriali avrà la durata di **3 (tre)** anni ed avrà inizio il 1° febbraio 2016 e termine il 31 gennaio 2019.

2. Allo scadere di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta.

3. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque la nuova ditta non abbia assunto effettivamente il servizio, l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta e, comunque, non oltre 180 giorni successivi alla scadenza del contratto. Di detta proroga sarà data preventiva comunicazione alla ditta appaltatrice che sin d'ora si impegna ad accettarla alle condizioni giuridiche ed economiche di contratto vigenti alla data di naturale scadenza dello stesso.

4. Alla scadenza del contratto il Cimitero oggetto del presente appalto dovrà essere restituito all'Amministrazione comunale in perfette condizioni. Il Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 18, effettuerà i necessari accertamenti e, se l'esito sarà positivo, rilascerà il certificato di regolare esecuzione.

5. In caso di rilevate irregolarità o danni, questi saranno oggetto di stima da parte della stazione appaltante in contraddittorio con l'impresa appaltatrice. Gli importi di dette stime potranno essere detratti da quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'impresa appaltatrice.

Art. 4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. L'impresa affidataria si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, la fornitura dei servizi cimiteriali più sotto elencati.

2. L'impresa potrà utilizzare i mezzi (meccanici e non) di proprietà comunale presenti nel cimitero (elevatore, scale, carrelli), avendone la necessaria cura.

A) Inumazione di salma in campo comune:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o eccezionalmente a mano, delle dimensioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di inumazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- deposizione accurata del feretro;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo indicato dall'addetto all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune;
- pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione e riordino del campo;
- periodica risistemazione del terreno fino alla definitiva sistemazione della lapide, stele, o altro;

B) Esumazione ordinaria e straordinaria di salma da campo comune ed eventuale tumulazione in diversa sepoltura all'interno del cimitero stesso:

- rimozione di lapidi, stele, contorni marmorei ed altro, da avviare ad adeguato smaltimento a norma di legge presso il luogo indicato dall'addetto all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune;
- nel caso di esumazione adiacente a tombe, a loro volta non interessate da operazioni di esumazione, mettere in sicurezza le tombe adiacenti;
- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o eccezionalmente a mano;
- esecuzione di una delle seguenti operazioni:

1) raccolta dei resti mortali ossei e trasporto degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello stesso cimitero, in quest'ultimo caso previa collocazione dei resti in idonea cassetta di zinco;

2) raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e loro collocazione in idonea cassa di zinco, apposizione dei sigilli in ceralacca e della targa anagrafica o scritta con il pennarello, e trasporto fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

- raccolta in appositi sacchi dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali in deposito nel cimitero stesso;
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino manto erboso;
- nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei fenomeni cadaverici debbano essere trasferiti in ossario o loculo all'interno dello stesso cimitero, le operazioni saranno le stesse della tumulazione della lettera C), e sommariamente: rimozione di lapidi, apertura del loculo o dell'ossario, tumulazione del feretro o dei resti mortali, intonacatura e pulizia.

C) Tumulazione di salma in loculo – sopra terra o sotterraneo -, o in tomba di famiglia:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge presso il luogo idoneo indicato dall'addetto ai servizi cimiteriali del Comune;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione, compresa l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
- tumulazione nel loculo e chiusura con muratura di mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento prefabbricata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura della lastra in cemento;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione.

D) Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma da loculo o da tomba di famiglia ed eventuale tumulazione in diversa sepoltura all'interno del cimitero stesso:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge presso il luogo idoneo indicato dall'addetto all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune;
- estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria all'interno del cimitero;
- apertura dei feretro ed esecuzione di una delle seguenti operazioni :

1) raccolta dei resti mortali ossei, in caso di completa mineralizzazione della salma, e trasporto degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello stesso cimitero o fino all'uscita del cimitero, in questi due ultimi casi previa collocazione dei resti in cassetta di zinco o altro contenitore idoneo e apposizione di sigilli e targa anagrafica da stagnare;

2) ricollocazione degli esiti dei fenomeni cadaverici in idonea cassa, o ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro (come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998) e relativo trasporto fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;

- raccolta in appositi sacchi dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno;
- pulizia, disinfezione e richiusura del loculo vuoto con accatastamento di mattoni a secco intonacati o lastra di cemento prefabbricata; nel caso il loculo contenga altre salme o resti mortali, la chiusura avverrà con muratura di mattoni pieni ad una testa e relativo intonaco o con lastra di cemento prefabbricata e relativa stuccatura;
- pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione;
- nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei fenomeni cadaverici debbano essere trasferiti in ossario o loculo all'interno dello stesso cimitero, le operazioni saranno le stesse della tumulazione della lettera C), e sommariamente:
- rimozione di lapidi, apertura del loculo o dell'ossario, tumulazione del feretro o dei resti mortali, intonacatura e pulizia.

E) Estumulazione di salma da loculo o da tomba di famiglia con successiva inumazione in campo comune per il completamento del processo di mineralizzazione:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell'interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di legge presso il luogo idoneo indicato dall'addetto all'Ufficio servizi cimiteriali del Comune;
- estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria del cimitero; apertura del feretro per verifica dell'avvenuta mineralizzazione della salma in presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale solo nei casi previsti dalla normativa vigente;

- richiusura del feretro, dopo la constatazione della non avvenuta mineralizzazione, previa eliminazione del coperchio metallico ed esecuzione di quattro fori nella cassa metallica;
- scavo della fossa in campo comune o campo indecomposti, se previsto nel cimitero, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, delle dimensioni previste dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria;
- trasporto del feretro al luogo di inumazione;
- deposizione accurata del feretro;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto del terreno eccedente a deposito presso il luogo idoneo indicato dall'addetto ai servizi cimiteriali del Comune;
- pulizia dell'area circostante il luogo di inumazione e riordino del campo.

F) Traslazione di salma o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero (da loculo ad altro)

- rimozione della lapide, apertura del loculo, rimozione del feretro o dei resti mortali, e trasporto dello (degli) stesso (stessi) per la tumulazione in altro avello o celletta dello stesso cimitero, previa le stesse operazioni di cui al punto C).

G) Traslazione di salme dalla Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) o da abitazione privata alla cella mortuaria del Cimitero:

- spostamento del cadavere della persona defunta presso la Residenza Sanitaria Assistita o abitazione privata, alla cella mortuaria del Cimitero comunale.

H) Tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in celletta-ossario

- le operazioni sono le stesse del punto C, con la differenza che si procede a tumulare non un feretro, ma una cassetta-ossario o un'urna cineraria.

I) Apertura e chiusura di loculo fuori terra o sotterraneo o in tomba di famiglia per ingresso di resti mortali o urne cinerarie

- si tratta di rimuovere la lapide di un avello già occupato, aprire parzialmente la muratura del loculo e tumulare i resti mortali o le ceneri nel loculo, quindi richiudere la parte in muratura.

J) Dispersione o sversamento delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

- materiale apertura dell'urna cineraria e dispersione al suolo, o sversamento nell'apposito spazio a tal fine individuato, delle ceneri contenute.

K) Raccolta rifiuti cimiteriali

- raccolta, e confezionamento dei rifiuti cimiteriali derivanti da normali operazioni di estumulazione o esumazione salme.

L) Servizio di controllo dello stato del Cimitero e piccoli interventi periodici di manutenzione e pulizia.

consiste in:

- periodiche visite al cimitero, durante le quali l'Impresa si sofferma, se del caso, per pulizie delle arcate da ragnatele, raccolta di rifiuti o spazzatura lasciati dagli utenti, con sistemazione negli appositi cassonetti, piccoli tinteggi attorno agli avelli appena occupati, ove si riscontri intonaco scoperto, e ad ogni modo se rileva eventuali problemi, mancanze, anomalie, stati di pericolo, per segnalarli al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria;
- sfalcio dell'erba, potatura, tosatura ed innaffiamento degli alberi all'interno del Cimitero e manutenzione generale del viale d'accesso.
- trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori o centri di raccolta autorizzati;
- riporto ghiaietto di fiume e ricarica dello strato di calpestio nei viali;
- manutenzione ordinaria delle camere mortuarie e degli altri manufatti comunali compresa la pulizia e disinfezione settimanale dei servizi igienici (con fornitura di carta igienica);
- ordine e pulizia dei sepolcri abbandonati;
- promozione della manutenzione delle sepolture private di spettanza del concessionario mediante comunicazione al Comune;
- fornitura dell'assistenza e delle prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, lapidi, ecc., d'intesa con l'Ufficio di Polizia Mortuaria;
- segnalazione di tutti i danni, sia a manufatti ed oggetti di proprietà comunale sia a quelli di proprietà di privati ai fini della loro riparazione;

- esecuzione di ogni altro compito eventualmente affidato dall'Ufficio Sanitario purchè abbia attinenza con i servizi cimiteriali;
- pulizia dell'area cimiteriale, compreso lo sgombero della neve.

M) Recupero di salma

- consiste nello spostamento, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, della salma dal luogo di decesso sulla pubblica via o altro luogo.

N) Custodia del Cimitero Comunale

consiste:

- alla tenuta dei registri cimiteriali, secondo quanto previsto agli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e alla conservazione delle autorizzazioni alla sepoltura di cui all'art. 6 dello stesso: l'impresa deve tenere aggiornato, in duplice copia, il registro previamente vidimato dal Comune e registrare nello stesso ogni sepoltura e qualsiasi variazioni avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti e ceneri. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune, rimanendo l'altro in disponibilità presso il custode;
- nell'assistenza alla posa in opera, con verifica della regolare esecuzione nel rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, per interventi eseguiti da privati, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale relativi alla collocazione di lapidi, cippi e quant'altro autorizzabile dando quindi comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale dell'avvenuta regolare esecuzione.
- nella numerazione con materiale fornito dal Comune delle tombe e dei loculi nonché la vigilanza e la verifica dell'allineamento delle lapidi e relative dimensioni e qualità.
- nella tenuta delle registrazioni dell'ingresso e uscita salme e/o resti mortali, nonché compilazione dei verbali di eseguita inumazione, tumulazione, esumazione o estumulazione di salme. Fa carico all'impresa affidataria dare comunicazione telefonica di preavviso agli eventuali familiari interessati alle operazioni di esumazione ordinaria, almeno tre giorni prima dell'esumazione stessa, mentre fa capo alla Stazione Appaltante il compito di dare comunicazione alla cittadinanza delle medesime operazioni, con congruo anticipo, mediante appositi avvisi posti all'interno dell'area cimiteriale nonché nella bacheca posta all'esterno del Cimitero.
- nella consegna presso l'abitazione del familiare richiedente dell'urna contenente le ceneri del defunto, derivanti da cremazione, che sono state a lui affidate con autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

3. I servizi di cui ai **precedenti punti A) e B)** saranno effettuati sui cadaveri, presi in consegna all'ingresso del cimitero, di:

- a) persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in un cimitero del Comune stesso;
- d) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in un cimitero del Comune, previa autorizzazione del Sindaco emessa per giustificati motivi;
- e) bambini nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art 5. – REPERIBILITÀ – Sede operativa

1. L'Impresa affidataria dovrà disporre di un recapito munito di telefono e dovrà assicurare una reperibilità telefonica 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto. Tale reperibilità dovrà essere garantita da personale incaricato dall'Impresa affidataria e non dovrà essere svolta tramite risponditori automatici, segreterie telefoniche o fax.

2. L'Impresa affidataria potrà usare, per tutta la durata dell'appalto, il locale sito nell'ambito del Cimitero destinato ad ufficio del necroforo.

3. L'Impresa affidataria dovrà comunque avere una sede operativa entro 50 Km dal Comune di Roveredo in Piano, giacché si richiede la pronta disponibilità del personale entro 60 minuti dalla chiamata.

Art. 6 - MODALITA' DI RICHIESTA

1. Se il funerale è previsto per il pomeriggio dello stesso giorno nel quale l'Ufficio Comunale riceve la notizia circa la data della sepoltura, le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) saranno garantite dall'Impresa affidataria se richieste entro le ore 9,00 per il pomeriggio della stessa giornata e non oltre le ore 16,00 per il

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

giorno successivo e dovranno svolgersi da ottobre a marzo dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30; da aprile a settembre dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

2. Le eventuali richieste di sepolture in deroga agli orari e ai giorni di cui sopra verranno vagliate, di volta in volta dall'Impresa affidataria, in base alle reali possibilità organizzative per effettuare il servizio di sepoltura come richiesto dal Comune.

Art. 7 - PREZZI DEI SERVIZI

1. Le tipologie dei servizi sono elencate nella lettera d'invito. I prezzi offerti saranno da ritenersi validi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

2. Gli oneri di cui ai punti A.1, 2 e 3 dell'Elenco Servizi e Prezzi di Contratto sono a carico del Comune di Roveredo in Piano.

3. Gli oneri di cui ai punti da B.1 a B.14 dell'Elenco Servizi e Prezzi di Contratto sono a carico dei richiedenti il servizio o posti a carico dei familiari interessati ad un'ulteriore sistemazione dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

4. Nel caso di disinteresse dei familiari o di famiglia bisognosa la spesa verrà presa in carico dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del Decreto Legge 27.12.2000, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 28.2.2001, n. 26.

Art. 8 – ONERI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa affidataria è tenuta a:

a) rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Capitolato nell'esecuzione dei servizi; per quanto non espressamente sancito, valgono le indicazioni dei Regolamenti nazionale e comunale di Polizia Mortuaria;

b) assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione ed amministrazione del personale necessario ai servizi, nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità a loro spettanti, ed impegnarsi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n.81/2008). Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, l'Impresa affidataria si avvarrà di personale qualificato idoneo, in numero e professionalità, allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza dei lavoratori;

c) farsi carico del corretto impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel Cimitero comunale, che dovranno essere sempre ripuliti al termine delle operazioni cimiteriali da eventuali residui di polvere, calcinacci o quant'altro;

d) farsi carico di qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, nonché nei confronti dei propri dipendenti. A fronte di tale responsabilità, l'Impresa affidataria deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso i propri dipendenti-prestatori di lavoro. La polizza dovrà mantenere la propria validità per tutta la durata del contratto. Copia della polizza quietanzata deve essere consegnata alla Stazione Appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

2. Inoltre, entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente, il prestatore del servizio dovrà documentare di essere in regola con il D.Lgs. n.81/2008 e smi ed in particolare di:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- essere in possesso del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.), il quale dovrà specificamente prevedere una procedura di sicurezza per l'accesso e l'attività all'interno del sotterraneo dov'è ubicata una serie di loculi, ponendo particolare attenzione alla formazione, addestramento e gestione di eventuali emergenze.

3. Prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà sottoscrivere il D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione Appaltante – costituente parte integrante della documentazione contrattuale - a partecipare alle riunioni di coordinamento e assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la propria direzione siano addestrati e informati sui rischi dovuti alla presenza contemporanea di più imprese.

Art. 9 - PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME COMPORTAMENTALI

1. Tutti i materiali e le relative attrezzature per le operazioni cimiteriali, i detersivi, i disinfettanti, la segatura e i materiali edili, come mattoni pieni e lastre in cemento prefabbricato e le attrezzature indispensabili per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali stesse, come elevatori e carrelli sono a carico dell'Impresa, la quale però potrà usare, ove siano presenti e funzionali, i mezzi già di proprietà del Comune, avendone particolare cura.

2. Sono altresì a carico dello stesso i diserbanti impiegati, il pietrisco per i viali, le sementi per la ricostruzione dei tappeti verdi ed il rinnovo dei fiori nelle aiuole eventualmente esistenti all'interno ed all'ingresso del cimitero. S'intendono esclusi le piante e gli alberi per nuove alberature disposte dal Comune, che saranno forniti dal Comune stesso, ma posti a dimora dall'Impresa affidataria.

3. La fornitura dei materiali necessari e tutte le prestazioni richieste devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza sia dei dipendenti che degli utenti e secondo le condizioni, modalità e tempistiche contenute nel presente Capitolato nonché secondo agli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione a pena della risoluzione di diritto del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria che non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Comune, assumendosi ogni relativa alea.

4. La fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica è gratuita.

5. Durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, a cui possono assistere sia i familiari richiedenti, sia il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, se previsto, sia l'incaricato onoranze funebri, sia l'addetto all'Ufficio comunale cimiteri, il personale dell'impresa affidataria dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza e tale da essere immediatamente riconoscibile dagli utenti, eventuali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, adottare un contegno e comportamento adeguato e quindi astenersi dal fumare, mangiare, bere alcolici, parlare ad alta voce e, se in possesso di telefono cellulare, spegnere il ricevitore o quantomeno inserire la ricezione con vibrazione.

6. L'impresa si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l'impresa affidataria.

7. Durante l'esecuzione dei servizi, inoltre, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle sepolture circostanti, che comunque dovranno essere ripulite da eventuali residui di polvere o calcinacci.

8. Nel caso di cerimonia funebre, gli operatori dovranno trovarsi nel cimitero con congruo anticipo rispetto all'inizio del lavoro, avendo cura che all'arrivo della salma si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, al montaggio delle apparecchiature di sollevamento, quando necessarie, ed alla preparazione dell'impasto di calce.

9. Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni saranno consegnati ai familiari e, in assenza di questi, all'addetto ai servizi cimiteriali del Comune per la restituzione alle famiglie.

10. Il referente tecnico responsabile dell'impresa affidataria o, in sua assenza, gli addetti all'esecuzione dei servizi sono tenuti a segnalare tempestivamente all'addetto ai servizi cimiteriali del Comune qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dei lavori.

11. Nel caso di operazioni cimiteriali, quando le condizioni di emergenza ed i tempi non lo consentano, il personale addetto dovrà essere in grado di porvi rimedio immediatamente, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e della volontà dei familiari, segnalando successivamente la prestazione effettuata.

12. Il servizio deve essere svolto con l'impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee. Il protrarsi della trascuratezza nella manutenzione e cura dei viali, delle tombe, delle aiuole o dei tappeti verdi, comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione e con l'osservanza della procedura prescritta dal successivo articolo 13.

13. Il personale utilizzato per il ricevimento delle salme dovrà essere numericamente sufficiente (min. 4 persone) secondo le norme di cui al vigente Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008).

14. Durante lo svolgimento dei vari servizi nelle aree cimiteriali sarà munito di apposito cartellino distintivo di riconoscimento, da parte dell'utenza e di eventuali operatori esterni.

15. L'Impresa affidataria si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento aziendale del Comune di Roveredo in Piano, di cui al regolamento approvato con deliberazione giunta n. 17 del 24.02.2014 in esecuzione del D.P.R. 16/04/2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice predetto, previa contestazione all'Impresa affidataria e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

16. L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti da danni a persone e cose compresi quelli occorsi agli operatori dei servizi nonché derivanti da inosservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- provvedere alla riparazione di qualsiasi danno arrecato ai beni comunali presenti nel sito oggetto del servizio, fatto salvo quanto previsto nel presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto ed applicazione di penali;

- consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- consentire l'accesso, il libero passaggio alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto;

- comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del rapporto contrattuale, i nominativi del responsabile/referente tecnico dell'Impresa degli operatori che svolgeranno le operazioni cimiteriali e le eventuali intervenute variazioni;

- collocare presso l'ingresso del Cimitero una targa con la scritta "SERVIZI CIMITERIALI – denominazione dell'Impresa affidataria e recapito telefonico";

- assumere in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

- dare immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria di qualsiasi circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, che ne impedisca il regolare svolgimento o che richieda interventi urgenti previsti o meno dal presente capitolato e per i quali sia richiesto uno specifico intervento della Stazione Appaltante, specifiche direttive e/o autorizzazioni.

Art 10 – DIFESA AMBIENTALE

1. L'Impresa affidataria si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

Art 11. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Nell'accettare i servizi oggetto del presente capitolato, l'Impresa affidataria dichiara:

- di aver preso conoscenza di tutti i servizi da eseguire, del sito interessato e delle condizioni di viabilità e di accesso;

- di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i servizi.

3. Con l'accettazione dei servizi, l'Impresa affidataria dichiara implicitamente di disporre di mezzi, attrezzature e prodotti richiesti per procedere all'esecuzione degli stessi a regola d'arte.

Art 12. - FALLIMENTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. In caso di fallimento dell'Impresa affidataria la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art 13. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante oltre che nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato e fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancata effettuazione, abbandono o sospensione dei servizi cimiteriali, nonché degli altri servizi affidati in appalto non dipendente da cause di forza maggiore o qualora l'appaltatore si renda responsabile di frode ai danni dell'Ente;

- grave inadempienza nella condotta dei servizi; mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione; protrarsi della trascuratezza nell'eseguire i servizi affidati o rilevata evidente incapacità di eseguirli con conseguente compromissione della regolarità ed efficienza dell'appalto;

- cessione del contratto;

- fallimento dell'Impresa affidataria o liquidazione coatta e concordato preventivo dello stessa;

- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o richiesti per la stipula del contratto;

- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per reati accertati di cui all'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Per la risoluzione del contratto, il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare all'Impresa affidataria con lettera raccomandata la formale diffida con indicazione dettagliata dei mancati adempimenti, specificando il termine entro cui la ditta potrà presentare le proprie motivazioni o far fronte alle inadempienze riscontrate.

3. Trascorso tale termine e tenuto conto delle motivazioni presentate dalla ditta, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla dichiarazione di risoluzione del contratto. In tal caso all'Impresa affidataria spetterà soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati, al netto delle penalità applicate, delle spese sostenute dall'Amministrazione e del risarcimento eventualmente dovuto per i danni subiti per il mancato o errato compimento dei lavori entro i termini stabiliti.

4. In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa affidataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

5. In conseguenza della risoluzione del contratto verrà incamerata la cauzione, salvo il risarcimento dei danni maggiori derivanti dall'estinzione anticipata del contratto.

Art 14. - RECESSO

1. Il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto, per giustificato motivo, prima della scadenza del contratto, previo preavviso di tre mesi, senza che l'impresa possa avanzare pretese di risarcimento dei danni o indennizzi di sorta.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa affidataria con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

3. L'Impresa affidataria può esercitare il diritto di recesso qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini contrattuali per fatto o colpa della stazione appaltante. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Impresa affidataria ha diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore al limite dell'1% dell'importo contrattuale.

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

4. Qualora l'Impresa affidataria esercitasse il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di rivalersi interamente sulla cauzione, a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1386 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante al Comune per l'affidamento del servizio ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto.

Art 15 – CONSEGNA DEL CIMITERO, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE, INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula formale del contratto in seguito a consegna del Cimitero risultante da apposito verbale redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 304 del D.P.R. 207/2010, previa convocazione dell'aggiudicatario.

2. L'Amministrazione in ogni caso procederà all'affidamento del servizio, che dovrà obbligatoriamente avere inizio il 01.02.2016, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 153 comma 1, secondo periodo, del DPR 207/2010 e dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa affidataria non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Impresa affidataria stessa è dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione Appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'Impresa affidataria è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Dal giorno della consegna, ogni responsabilità in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Impresa affidataria.

4. L'Impresa affidataria dovrà iniziare i servizi entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna e comunque in conformità agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione; in caso di ritardo sarà applicata la penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Art. 16 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'APPALTATORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa affidataria, se non è espressamente disposta dalla Stazione Appaltante o dal Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 18 nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa affidataria, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 17 - VARIAZIONI INTRODOLTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere in corso di esecuzione delle variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Direttore dell'esecuzione;

- per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell'aggiudicazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene nel corso di esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi la Stazione Appaltante può chiedere all'Impresa affidataria una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. La Stazione Appaltante inoltre può chiedere all'Impresa affidataria di eseguire, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

superare il 5% dell'importo originario del contratto. Dette varianti debbono essere approvate dal Responsabile del procedimento.

3. L'Impresa affidataria è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma 1 alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso L' Impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri maggiori a carico dell'Impresa affidataria medesima.

Art. 18 - CONTROLLI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali svolgerà il ruolo di "Direttore dell'esecuzione" (D.E.) provvedendo al coordinamento, alla direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente in materia di servizi cimiteriali.

2. Nel corso dell'esecuzione del servizio il Direttore dell'esecuzione procederà ad effettuare le verifiche di conformità dell'esecuzione. Ai controlli dovrà essere presente l'Appaltatore o suo delegato e sarà redatto apposito verbale ove si darà atto anche all'andamento generale dell'esecuzione contrattuale, del rispetto dei termini contrattuali; verranno inoltre inseriti eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari a garantire il buon andamento del servizio.

3. Al termine del rapporto contrattuale, il Direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010.

Art. 19 - PENALI

1. Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante per il pagamento delle successive mensilità:

- nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell'**1,00 (uno) per mille** dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo, fatta salva la risoluzione del contratto nel caso in cui l'Impresa affidataria non segua le istruzioni e direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

- In caso di infrazioni ritenute **lievi** (es. ritardo nella pulizia del viale d'accesso al cimitero, non completa pulizia dei servizi igienici, ritardo nella potatura delle piante all'interno del cimitero comunale, ecc.), si applicherà la penale di **€ 80,00 al giorno**, decurtandoli del corrispettivo dell'appalto. In caso di recidiva le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di penale doppia. A tal proposito la Stazione Appaltante segnalerà per iscritto, con A/R, le suddette inadempienze, computandosi la penale dal ricevimento della contestazione.

- Le infrazioni più **gravi** (es. mancata apertura del cimitero per più di una giornata, mancata presenza alle operazioni di inumazione e tumulazione, gravi errori e/o negligenze ed imprudenze nell'espletamento del servizio, manifesto comportamento in spregio all'utenza, il protrarsi senza soluzione di continuità di una o più infrazioni lievi per il periodo di trenta giorni, comportamento non conforme alla normativa cogente di settore) comporteranno **l'incameramento della cauzione e la risoluzione** del contratto, fatta salva per l'Amministrazione comunale la facoltà di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1218 del Codice Civile. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

2. Nel momento in cui l'importo delle penali applicate annue dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale annuo, il Responsabile del procedimento potrà disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 298, comma 2 del D.P.R. 207/2010).

3. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la stazione appaltante, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva di procedere per il risarcimento dei danni fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva.

Art 20. – PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Rilevamento del presunto inadempimento e contestazione: la Stazione Appaltante, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti agli obblighi contrattualmente assunti, ne dovrà dare comunicazione all'Impresa affidataria riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale deve avvenire in forma scritta e può contenere il calcolo economico della penale.

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

2. Controdeduzioni dell'Impresa affidataria: L' Impresa affidataria dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate, se del caso, da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. In assenza di risposta da parte dell'Appaltatore entro i termini previsti, ovvero nel caso le sue controdeduzioni non siano ritenute sufficientemente giustificative dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, quest'ultima dovrà comunicare per iscritto all'Appaltatore la ritenuta infondatezza delle suddette controdeduzioni e la conseguente applicazione della penale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Sempre con comunicazione scritta, la Stazione Appaltante dovrà provvedere a rendere edotto l'Appaltatore della eventuale inapplicabilità delle penali a fronte della positiva valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.

3. Applicazione delle penali: può avvenire in base alle seguenti modalità a discrezione della Stazione Appaltante:

a) riduzione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà alla Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'Impresa affidataria all'atto della stipula del contratto. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

b) Compensazione del credito: è data facoltà all'Impresa affidataria di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite bonifico bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

4. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto che non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio nè della sua mancata regolare e continuativa conduzione nè della sua ultimazione:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa affidataria ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione o concordati con questo;
- le eventuali controversie tra l'Impresa affidataria ed i fornitori;
- le eventuali vertenze di carattere aziendale tra l'Impresa affidataria ed il proprio personale dipendente.

12

Art 22. –CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

ART. 23 - PAGAMENTI

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a cadenza mensile che saranno emesse dall'Impresa affidataria. La fatturazione dell'importo forfetario annuo per il controllo e i piccoli interventi di pulizia periodica del Cimitero dovrà avvenire in 2 rate semestrali posticipate.

La fattura dovrà riportare il numero e la data della determinazione di aggiudicazione della gara, il CIG e il periodo di riferimento.

2. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a mezzo mandato del Tesoriere del Comune di Roveredo in Piano, previa attestazione di regolarità e conferma delle operazioni eseguite da parte del funzionario competente, nonché previo accertamento della regolarità contributiva, entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune.

3. In caso di inadempienze o ritardi da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del presente capitolato.

5. La Stazione Appaltante si riserva di trattenere, in sede di liquidazione, le somme dovute dall'Impresa affidataria al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art 24. – RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

1. Trascorsi i termini di cui all'art. 23 senza che sia effettuato il pagamento, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i..

Art 25. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Impresa affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pordenone della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art 26. - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, Codice Appalti, l'offerta da presentare per l'affidamento del servizio è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo a base di gara, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123, oppure in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato nei modi specificati all'art. 75, comma 2, del Decreto. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'**impegno di un fidejussore** a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice Appalti, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice Appalti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

13

Art 27. - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a tre mesi successivi alla data prevista per la scadenza del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per assicurare il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa affidataria.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa affidataria; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art 28. – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 26 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 27 è ridotto al 50 per cento per l'Impresa affidataria in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art 29. – RICONSEGNA DEL CIMITERO

1. Alla scadenza l'Impresa affidataria è tenuta a riconsegnare il cimitero, i locali, gli impianti e le attrezzature fornite in buono stato conservativo e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

2. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. Sarà a carico dell'Impresa affidataria la sostituzione del materiale mancante o danneggiato con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

3. Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

Art 30. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, compresa la sua validità e che non si sia potuta definire in via amministrativa, saranno devolute alla magistratura ordinaria, assumendo sin d'ora quale foro competente quello di Pordenone. Il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Art. 31. - DOMICILIO LEGALE

1. Il gestore del servizio elegge il proprio domicilio legale in Roveredo in Piano presso la Residenza Comunale.

Art 32. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa.

Il titolare del trattamento dei dati del Comune di Roveredo in Piano è il Sindaco pro tempore presso la Residenza Comunale in via Giosuè Carducci n. 11. I dati forniti saranno raccolti e conservati dal Responsabile dell' "Area Affari Generali, Demografica, Servizi alla Persona".

I dati verranno trattati per **finalità istituzionali** connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura di gara, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per **trattamento dei dati personali** si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Il trattamento dei dati avverrà **mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici** con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Per la partecipazione alla procedura di gara **il conferimento dei dati è obbligatorio**, pertanto l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'**esclusione dalla gara** stessa.

I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari **potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati** quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre **essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7**, (che di seguito si riporta) con le modalità di cui agli artt. 8 e 9, **del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196**.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art 33. – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Impresa affidataria senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Per accettazione: timbro dell'impresa e firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa

2. Sono altresì a carico dell'Impresa affidataria tutte le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 34. - RICHIAMO DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l' Impresa affidataria sarà tenuta all'osservanza e conseguente scrupolosa applicazione di tutte le leggi e regolamenti statati, regionali, provinciali e comunali vigenti in materia.
